

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO
E PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PUBBLICO AFFERENTE L'USO DEL CAMPO DA CALCIO E 5 E A 8 DENOMINATO
"LUCIANO EUSEBI"

L'anno duemila.....(20..) questo giorno del mese di, nella Residenza Municipale.

Premesso:

- che con contratto n.38019 di Rep. del 10.05.2005, che in copia si allega alla presente convenzione sotto la lettera A), la Ditta Pascucci Ivana ha ceduto in comodato gratuito al Comune di Fano il campo sportivo di sua proprietà sito in località Rosciano;

- che con determinazione del Dirigente di Settore n..... del, esecutivo ai sensi di legge, che in copia si allega sotto la lettera A), si stabiliva di concedere a, ai sensi regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.225/2014 e s.m.i., il servizio pubblico afferente l'uso del campo da calcio a 5 e a 8 in erba sintetica denominato "Luciano Eusebi" sito in Fano, Via Meletti, alle condizioni in seguito indicate;

Ciò premesso,

TRA

Il Dott....., nato ail, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente di Settore, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, giusta art. 39, comma 3, dello Stato Comunale

E

Il Sig., nato a ile residente in, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di del con sede in, via, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune di Fano concede a il servizio pubblico afferente l'uso dell'area sportiva sito in località Rosciano e così costituita:

- campo sportivo di calcio a 5 e a 8 in erba sintetica delle dimensioni di mt.47,00 x 75,00 delimitato da recinzione e compreso nella zona distinta al C.T. Foglio 62 Mapp. 554-144 p;
- strada di accesso al campo sportivo (mt.165 di lunghezza x mt.3,35 di larghezza);
- piazzale adiacente al campo sportivo ubicato tra la recinzione del campo sportivo e la linea ferroviaria (dimensioni di mt.45 x mt.25);
- box ad uso spogliatoio, n.2 porte calcio.

IL servizio ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di affidamento, con possibilità di proroga con atto motivato per un ulteriore periodo di sei mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

E' fatta salva la possibilità espressamente prevista dall'art.18 "Durata delle gestione" del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.225 del 22/12/2014 e s.m.i., il quale dispone che l'affidamento può avere anche una durata maggiore, a fronte di opere nell'impianto a spese dell'affidatario. Tali opere (migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o

manutenzioni straordinarie dell'impianto) dovranno rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio. Tali interventi dovranno essere formalmente approvati dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzati dagli uffici comunali competenti.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il contraente non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di miglioria di cui sopra.

Tutto quanto realizzato dal contraente, inclusi gli interventi di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito dell'affidamento.

ART. 2 – COMPETENZE

Sono posti a carico del concessionario i seguenti oneri:

apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese per la manutenzione ordinaria, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia), spese per la manutenzione del terreno di gioco.

Il contraente può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione così come individuati nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE ANNUO

L'Amministrazione Comunale erogherà al contraente, per tutta la durata della convenzione, un corrispettivo finanziario annuo di € oltre all'IVA di legge.

Al fine di monitorare le entrate e le uscite, l'Ufficio Sport ha la facoltà di richiedere al contraente il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.

Il contraente dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone annuo di € 100,00 oltre all'IVA di legge a titolo di sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale. L'importo del canone è determinato e/o modificabile dalla Giunta Comunale.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE SPAZI

Gli spazi dell'impianto sono assegnati dal contraente, sulla base di quanto stabilito negli articoli 3,5 e 8 del vigente Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

E' concedibile al contraente, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati residenti sul territorio comunale di Fano, dal 25% e sino al 75% del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di partite, tornei e manifestazioni.

Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al contraente, l'Ufficio Sport si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale di Fano che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti.

Negli spazi non spettanti il contraente è tenuto a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta in ognuna delle fasce giornaliere (mattino, pomeriggio, sera), fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al contraente anche se comporteranno il superamento della percentuale massima del 75%, così come la percentuale minima potrà essere inferiore al 25% qualora il contraente non avesse associati residenti sul territorio comunale di Fano.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale potrà essere presentato a decorrere dal 10 agosto e non oltre il 20 settembre di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua

regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione o di esprimere il relativo diniego, il contraente dovrà preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione

ART. 5 – TARIFFE ORARIE

Le tariffe d'uso dell'impianto affidato in gestione sono determinate dalla Giunta Comunale.

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano al contraente, il quale è tenuto a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento e ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le vigenti tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto al contraente di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può utilizzare a titolo gratuito l'impianto affidato, ferme restando le disposizioni di cui all'art.9 del vigente regolamento comunale, per manifestazioni sportive organizzate direttamente e non, per un periodo massimo di 7 giorni ogni anno, con un preavviso, se possibile, di almeno 10 giorni.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il contraente dovrà versare apposita cauzione di € 2.000,00 a favore dell'Amministrazione Comunale che potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni del concessionario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

ART. 7 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il contraente, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di copertura RCT con massimale di importo non inferiore ad € 200.000,00.

Il contraente può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

ART.8 – OBBLIGHI VERSO LA PROPRIETA'

Il contraente si impegna a rispettare tutte le condizioni e tutti i vincoli contemplati nell'allegato contratto di comodato gratuito stipulato tra la proprietà dell'impianto sportivo e il Comune di Fano.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della convenzione ed al Regolamento Comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente affidamento e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto sportivo di cui trattasi, qualora l'affidatario non abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.

Il contraente si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto di affidamento.

Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n.196/2003, informa il contraente che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 11 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del contraente. Per quanto non regolato dal presente atto di affidamento, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti.

Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:

..... - N°

Comune di Fano - N° 01127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE DI FANO

F.to

L'AFFIDATARIO

F.to